

# UFAM - PIC Esportazione (Prior Informed Consent)

## 1. In generale

### 1.1 Di cosa si tratta

Per i Paesi che non dispongono delle conoscenze specifiche, i prodotti chimici possono essere problematici sia per l'ambiente sia per la salute della popolazione. La Convenzione di Rotterdam disciplina il commercio internazionale di determinati prodotti chimici pericolosi, le cosiddette sostanze PIC. La Convenzione obbliga le Parti contraenti a decidere se o a quali condizioni l'importazione di sostanze PIC deve essere autorizzata o vietata (decisioni d'importazione). Questa procedura è denominata «assenso preliminare in conoscenza di causa» (in inglese: «prior informed consent», PIC).

Chi intende esportare simili sostanze deve annunciarlo in precedenza all'[UFAM](#) e richiedere il numero di identificazione dell'annuncio di esportazione.

### 1.2 Basi e informazioni

- Ordinanza PIC del 10 novembre 2004 ([RS 814.82](#))
- [Appendice 1](#) dell'ordinanza PIC: Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera
- [Appendice 2](#) dell'ordinanza PIC: Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

### 1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista del diritto sui prodotti chimici prevedono l'osservazione «Obbligo dell'autorizzazione: UFAM-PIC-E».

### 1.4 Definizioni

Prodotti chimici secondo l'appendice 1 dell'ordinanza PIC	L' <a href="#">appendice 1</a> dell'ordinanza PIC comprende le sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni, la cui omologazione è completata o che sono ammesse solo in maniera molto limitata.
Prodotti chimici secondo l'appendice 2 dell'ordinanza PIC	L' <a href="#">appendice 2</a> dell'ordinanza PIC comprende le sostanze soggette alla procedura PIC, i formulati pesticidi e i preparati altamente pericolosi che contengono queste sostanze.

## 2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi esporta prodotti chimici secondo le appendici 1 o 2 dell'ordinanza PIC deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di restrizione e l'autorizzazione (numero di identificazione) dell'UFAM.

<b>Identificazione</b> Regolamentazione	Passar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamentazione 1 (sì)</li><li>- Codice di regolamentazione 410 «UFAM - PIC Esportazione»</li></ul>
	e-dec: <ul style="list-style-type: none"><li>- Obbligo dell'autorizzazione «sì»</li><li>- Ufficio che rilascia l'autorizzazione «UFAM-PIC-E»</li></ul>
<b>Ulteriori indicazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Numero dell'autorizzazione</li><li>- Titolare dell'autorizzazione<sup>1</sup></li><li>- Numero della posizione dell'autorizzazione<sup>1</sup></li><li>- Specifiche della merce - Numero CAS sostanza PIC<sup>2</sup></li></ul>

<sup>1</sup> Solo per le dichiarazioni nel sistema Passar

<sup>2</sup> Dichiarazione nel sistema Passar: attributo aggiuntivo / Dichiarazione nel sistema e-dec: descrizione della merce

Le merci che di principio sono soggette all'obbligo di autorizzazione e che sulla scorta di un'eccezione possono essere trasferite senza autorizzazione devono essere appositamente dichiarate:

<b>Identificazione</b> Regolamentazione	Passar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamentazione 1 (sì)</li><li>- Codice di regolamentazione 410 «UFAM - PIC Esportazione»</li></ul>
<b>Eccezioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Scopi di ricerca (max. 10 kg)</li></ul>